



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZO
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**

– ANNO 2021 –

INTESA DEFINITIVA

Articolo 1

Premesse

1. Secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale".
2. In data 23 dicembre 2019, in linea col nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, è stata sottoscritta l'intesa definitiva di Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI triennio 2019-2021), del personale di qualifica non dirigenziale dell'A.R.D.S.U. - ESU di Venezia, che consta di due parti:
 - parte normativa, valevole per il triennio 2019 -2021;
 - parte economica, relativa all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio nell'anno 2019.
3. In riferimento all'anno 2020, il 28 dicembre 2020, veniva siglato il testo definitivo dell'accordo di secondo livello relativo ai criteri di utilizzo delle risorse decentrate.

Articolo 2

Criteri di riparto economico del Fondo risorse decentrate

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'A.R.D.S.U. – ESU di Venezia, ivi compreso il personale comandato o distaccato ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2021, dei criteri di ripartizione "economica" delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo come disciplinate in parte normativa del CCDI 2019-2021.
2. Le parti, in applicazione delle disposizioni di cui al CCDI 2019-2021, intendono ivi stabilire le regole generali volte a definire quante risorse devono essere destinate, nell'anno 2021, e secondo quali proporzioni e con quali limiti eventuali, ai diversi istituti disciplinati per l'intero triennio dal CCDI 2019-2021, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie dell'anno corrente.
3. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, e sulla base delle risultanze del

confronto avviato ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. g) sulla verifica delle facoltà di implementazione in relazione alla previsione di cui all'art. 15, comma 7, CCNL 21/05/2021, è quantificato per l'anno 2021 in complessivi € 241.907,00 al netto delle risorse complessivamente imputate al finanziamento delle posizioni organizzative, pari a € 60.000,00, nell'anno 2021.

4. Il fondo risorse decentrate è destinato, pertanto, ai seguenti utilizzi:

- trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

Descrizione	2021
a) Risorse per differenziali di progressione economica	90.800,00
b) Indennità di comparto	14.925,00
c) Indennità ex VIII qualifica funzionale	1.500,00
Totale	107.225,00

- risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa:

Descrizione	2021
d) Risorse per nuove progressioni economiche	4.000,00
d) Indennità per specifiche responsabilità e condizioni di lavoro	20.612,00
e) Performance organizzativa e individuale	110.070,00
Totale	134.682,00

5. In relazione alle risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa per nuove progressioni economiche e indennità per specifiche responsabilità, di cui al comma 4 del presente articolo, le parti confermano che le predette risorse trovano copertura tra le risorse decentrate stabili del fondo.

6. In merito agli incarichi e indennità per specifiche responsabilità, le parti concordano di prevedere di ricorrere all'istituto anche nell'anno 2022, destinando in linea di massima le stesse risorse previste per l'anno 2021, fatta salva diversa definizione in sede contrattuale, anche alla luce di eventuali diversi criteri di individuazione e pesatura delle posizioni di responsabilità che dovessero essere definiti tra le parti in sede di rinnovo contrattuale.

7. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui dalla lettera a) alla lettera d) del comma 4, sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera e) del medesimo comma.


Articolo 3
Clausola finale

1. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Venezia, li 27/12/2021

PER LA PARTE PUBBLICA

Dr. Daniele Lazzarini - Direttore - Presidente


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'Lazzarini' and a horizontal line extending to the right.

PER LA PARTE SINDACALE

I componenti della R.S.U. aziendale

dr.ssa Alessandra Bertotto

dr.ssa Claudia Grespi

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Alessandra Bertotto' and the bottom signature is 'Claudia Grespi', both written over horizontal lines.